

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell' U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021- svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - la dott.ssa Angela Fontana;

Premesso che con il ricorso all'esame le ricorrenti impugnano il provvedimento indicato in epigrafe – recante la data dell'11 settembre 2020 ma comunicato solo il 16 gennaio 2021 - con cui è stata disposta nei loro confronti la revoca delle misure di accoglienza ex articolo 23, comma 1, lett. e), d.lg. 2015, n. 142; in concreto il provvedimento si basa su una segnalazione del 7 settembre 2020 con cui il Responsabile del centro che ospitava le ricorrenti segnalava che esse non avevano rispettato le prescrizioni della competente A.S.L. per il contenimento del contagio da COVID 19;

Premesso che le ricorrenti denunciano che il provvedimento è illegittimo per violazione dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e per carenza di presupposti non integrando il comportamento contestato il presupposto per la revoca in base all'articolo 23 citato;

Premesso che l'amministrazione resiste al ricorso;

Ritenuto che il ricorso sia fondato dato che: a) il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, per il suo carattere sanzionatorio e il suo effetto di privazione dei mezzi occorrenti a far fronte alle più elementari esigenze di vita, presuppone la previa comunicazione dell'avvio di inizio del procedimento per dar modo all'interessato di fornire eventuali difese e giustificazioni, salvo i casi in cui ricorra una situazione di qualificata e documentata urgenza che renda il provvedimento indifferibile e che impedisca l'instaurazione del contraddittorio, come più volte affermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, anche di

questo Tribunale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 30 novembre 2020, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 1 ottobre 2020,); il provvedimento impugnato non menziona l'avviso né giustifica la sua omissione; nel caso in esame l'urgenza non solo non è documentata ma nemmeno potrebbe dedursi dal limitato lasso temporale intercorso tra la nota del 18 settembre del responsabile della struttura e la data del provvedimento del 25 settembre, tenuto conto che il provvedimento è stato poi comunicato alle ricorrenti con un abnorme ritardo solo il successivo 16 gennaio 2021; b) nemmeno può ritenersi che l'avviso sarebbe risultato superfluo dato che – a parte il rilievo che la inutilità dell'avviso dovrebbe essere dimostrata dall'amministrazione – le ricorrenti hanno anche documentato che, ove l'avviso fosse stato dato, avrebbero potuto fornire utili apporti al procedimento;

Ritenuto per quanto precede che il ricorso vada accolto con assorbimento delle ulteriori censure e con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'amministrazione da assumere previo contraddittorio con le interessate;

Ritenuto, in ordine alle spese di giudizio, che: a) le ricorrenti hanno chiesto di essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato; b) in caso di ammissione della parte al gratuito patrocinio l'articolo 131 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dispone che "il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato". In considerazione di ciò il Collegio ammette al patrocinio a spese dello Stato parte ricorrente - pur in mancanza di attestazione da parte dell'autorità consolare della veridicità della dichiarazione circa la mancanza di redditi prodotti all'estero, considerato che le ricorrenti sono richiedenti asilo e che, come varie volte affermato in giurisprudenza "non appare giuridicamente esigibile che lo straniero rifugiato o il richiedente la protezione internazionale entri in contatto con le autorità del Paese d'origine per richiedere la certificazione di cui all'art. 79, co. 2, del D.P.R. n. 115" (cfr. T.A.R. Veneto, 1 marzo 2021, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 5 febbraio 2021,

) - e ritiene di liquidare al difensore a titolo di onorari e spese la somma complessiva di euro 1473,73 di cui 192,23 per spese generali, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55; di conseguenza si autorizza sin d'ora la liquidazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, comma 3-bis del D.P.R. n. 115, dell'importo sopraindicato al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, anche con eventuale anticipazione a carico del bilancio del T.A.R., che provvederà poi a ottenere la rifusione dall'amministrazione soccombente e condannata al pagamento delle spese di lite a favore dello Stato, come previsto dall'art. 133 soprarichiamato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. del 2021, come in epigrafe proposto accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Ammette le ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1473,73 (millequattrocentosettantatre/73) di cui 192,23 (centonovantadue/23) per spese generali, oltre accessori di legge, con pagamento a favore dello Stato, come da motivazione. Liquida conseguentemente al difensore della ricorrente la complessiva somma di euro 1473,73 (millequattrocentosettantatre/73) di cui 192,23 (centonovantadue/23) per spese generali, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le ricorrenti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Angela Fontana

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.